

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Nel ricorso il cliente afferma di aver sottoscritto un contratto di mutuo con l'intermediario; di aver ritardato il pagamento di due rate; di aver appreso di essere stato segnalato negativamente nella banca dati CRIF; di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione, in violazione dell'art. 5, comma 6 del Codice di Condotta per i sistemi di informazioni creditizie; che grava sull'intermediario l'onere di provare la conoscenza della comunicazione di preavviso da parte del destinatario senza sussistenza della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.; che le segnalazioni illegittime causano ingenti danni e minano in radice la libertà di iniziativa economica.

Ciò premesso, chiede: "...disporre che l'intermediario ...si attivi per la cancellazione della segnalazione in contestazione dalle suddette Banche dati SIC...."

Con le controdeduzioni l'intermediario sostiene che in data 09/02/2009 il cliente aveva stipulato un contratto di mutuo cointestato per l'importo di € 200.000,00 da rimborsare in 216 rate mensili; che a partire da giugno 2014 vi erano stati numerosi ritardi nei pagamenti; di aver inviato per posta prioritaria al cliente n. 94 comunicazioni di sollecito di pagamento contenenti l'evidenza delle rate scadute e non pagate e il preavviso di imminente segnalazione; che tutte le missive erano state indirizzate all'indirizzo comunicato dal cliente in fase di stipula del contratto, coincidente con quello indicato nel ricorso e nel

documento di riconoscimento; che doveva pertanto riconoscersi una presunzione di ricezione dei preavvisi di segnalazione; che le comunicazioni relative ai rendiconti del finanziamento degli anni 2015, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 riportavano le rate scadute pagate in ritardo; che peraltro nel corso del rapporto il ricorrente aveva richiesto e ottenuto n. 2 sospensioni temporanee delle rate del mutuo; che le segnalazioni contestate dovevano dunque ritenersi legittime.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo che, stante la "corretta gestione del rischio d'impresa" venisse respinto il ricorso, manifestamente infondato.

Nelle repliche depositate il cliente rileva che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza ordinaria, dei Collegi ABF e del Garante della Privacy, gli intermediari hanno l'obbligo di inviare l'imminente preavviso di segnalazione nei SIC tramite raccomandata A/R o mezzo equivalente, e che su di essi grava l'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario senza potersi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.; che il preavviso va comunicato con mezzi idonei a garantire che il debitore abbia ricevuto l'informativa a tutela dei suoi diritti costituzionalmente garantiti; che il Garante della Privacy ha introdotto nuove forme di preavviso oltre la raccomandata e la PEC, ovvero la tracciatura GPS, sottolineando sempre però che tali mezzi devono essere idonei a un corretto preavviso al debitore che altrimenti risulterebbe iscritto in SIC in modo illegittimo; che l'intermediario aveva allegato solo preavvisi di imminente segnalazione inviati per posta ordinaria e una lettera raccomandata di conferma di sospensione del mutuo; che non può dunque ritenersi provata la ricezione del preavviso di imminente segnalazione.

Nelle depositate controrepliche l'intermediario, richiamati gli argomenti delle controdeduzioni, ha ribadito come fosse improbabile che alcuni preavvisi di imminente segnalazione fossero giunti al cliente e che, pertanto, le segnalazioni in CRIF erano legittime.

DIRITTO

Nel merito, si precisa che il cliente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative disposte dall'intermediario in CRIF, relative ad alcuni ritardi nei pagamenti riferibili al mutuo n. *741 in questione, a causa della carenza del presupposto formale, non avendo mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione nei SIC, e ne domanda conseguentemente la cancellazione. Allega visura CTC datata 29/03/2025, contenente i dati aggiornati al 28/02/2025 e relativi al periodo di elaborazione marzo 2023 - febbraio 2025, da cui risulta che la prima segnalazione di ritardo indicata nel documento risale a marzo 2023, con indicazione di n. 2 rate non pagate, e che alla data di aggiornamento della visura, ovvero febbraio 2025, il rapporto risulta regolarizzato. Sostiene che la documentazione prodotta da controparte non vale a dimostrare la ricezione del preavviso di imminente segnalazione.

Al riguardo, l'intermediario sostiene di aver inviato, ancorché per posta prioritaria, n. 94 comunicazioni di sollecito di pagamento contenenti l'evidenza delle rate scadute e non pagate e il preavviso di imminente segnalazione. Allega copia delle numerosissime missive (94) dal 20/06/2014 al 15.05.2025. Sottolinea che dalle prodotte evidenze risulta che tutte le missive erano state indirizzate al recapito indicato dal cliente nel contratto di mutuo e corrispondente a quello del modulo di ricorso e del

documento di identità. Sottolinea e produce evidenza di come le comunicazioni relative ai rendiconti del finanziamento degli anni 2015, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 riportassero l'indicazione delle rate scadute e non pagate. Rileva come, nel corso del rapporto, il ricorrente avesse richiesto e ottenuto n. 2 sospensioni temporanee delle rate del mutuo, come da evidenza prodotta con relativa accettazione (allegato 5 delle controdeduzioni).

In proposito si ricorda che, in base al complesso della normativa sul tema in esame (articolo 125 del T.U.B. -d.lgs. 385/1993, provvedimenti vari del Garante per la protezione dei dati personali e aggiornamenti; in particolare, provv. 26 ottobre 2017, 15° Aggiornamento del 30/6/2016, provv. pubblicato in G.U. il 4 Novembre 2022 e relativi allegati) è stato introdotto l'obbligo di informazione preventivo, nel senso che il cliente/consumatore va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza). Tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa". Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'Intermediario può preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio e.mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. In particolare, il Codice di condotta per i Sistemi Informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento del Garante della Privacy il 12 settembre 2019 (Codice di condotta), prevede che *"al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l'intermediario, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, con le modalità indicate nel provvedimento o eventualmente anche nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC"*. Si tratta di dati da aggiornarsi periodicamente, secondo le previsioni normative.. I preavvisi così inviati si presumono conosciuti da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione.

In base agli artt.1334 e 1335 c.c., gli atti unilaterali, quale è il preavviso, producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, e ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esserne stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Considerato tutto quanto sopra richiamato, si ritiene che, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e conformemente all'indirizzo già assunto da questo sesso collegio e da altri collegi (Collegio di Milano, decisione n. 6512 del 02 luglio 2025 e n.24989/2022; Collegio di Bologna decisione n. 7120 del 21 luglio 2025, n. 8667/23, n. 11192/2022; conformemente Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089 del 2012), la dimostrata presenza di numerosissimi (ben 94) solleciti di pagamento, ancorché inviati nella forma della posta prioritaria, ma tutti indirizzati al recapito indicato dal cliente nel contratto di mutuo e corrispondente a quello del modulo di ricorso e del documento di identità contenenti il preavviso di prima segnalazione; l'assenza di altri elementi – come la modifica indirizzo- che facciano ritenere plausibile il mancato ricevimento degli stessi; la mancanza di prova (e financo di allegazioni) da parte del destinatario di essersi di fatto trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia; la circostanza che il cliente avesse richiesto e ottenuto n. 2 sospensioni temporanee delle rate del mutuo, come da evidenza prodotta con relativa accettazione (allegato 5 delle controdeduzioni); le comunicazioni relative ai rendiconti del finanziamento degli anni 2015, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 riportanti l'indicazione delle rate scadute pagate in ritardo (ne

sono stati prodotti gli stralci); sono tutte circostanze che, nel complesso considerate, vanno valorizzate come idonee a fondare una presunzione di ricezione del preavviso di segnalazione e di conoscenza non solo della propria morosità (circostanza non contestata) ma anche delle relative conseguenze, quali in particolare le segnalazioni nei SIC. Non sussistendo, del resto, una previsione normativa sul contenuto essenziale del preavviso di segnalazione, il complesso delle rilevate circostanze porta anche ad una valutazione di congruità del contenuto delle comunicazioni.
Quanto osservato induce pertanto al rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE